La Cassazione interviene sulla ripartizione degli oneri condominiali in caso di vendita

## Arretrato, solidarietà limitata

### L'acquirente paga solo per gestione in corso e precedente

Pagine a cura
DI GIANFRANCO DI RAGO

hi acquista casa in condominio non uni essere obbligato a pagare le spese non versate dal venditore, se non limitatamente a quelle per-tinenti alla gestione annuale in corso e a quella preceden-te. E questo nemmeno se il regolamento condominiale preveda diversamente, addossando al nuovo condomino l'intero debito maturato da quello precedente. Si tratta dell'interessante chiarimento contenuto nella sentenza n. 10346 della seconda sezione civile della Corte di cassazione, pubblicata lo scorso 12 aprile, con la quale i giudici aprile, con la quale i giunici di legittimità sono intervenuti a meglio delineare i contorni della solidarietà dell'acquirente nel pagamento degli oneri condominiali.

Il caso concreto, Nella specie il soggetto che aveva acquistato un appartamen-to sito in un edificio condominiale era stato coinvolto nella procedura di recupero del credito promossa dal medesimo condominio nei confronti del venditore in mora nel pagamento degli oneri relativi ai beni e ai servizi comuni. Il regolamento con-dominiale, infatti, prevedeva che andassero posti a carico del nuovo proprietario anche i debiti maturati dal precedente condomino. Nel caso in questione l'assemblea aveva quindi deliberato di imputare all'acquirente l'intero debito risultante a bilancio relativamente all'unità immobiliare oggetto del trasferimento di proprietà, chiedendo all'am-ministratore di procedere al recupero forzoso del credito in caso di mancato pagamento spontaneo. Il nuovo proprietario aveva però impugnato la delibera dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendone la declaratoria di nullità per violazione degli articoli 63 e 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile, contestando quindi anche la validità della menzionata di sposizione regolamentare. Il condominio si era costituito in giudizio sostenendo la piena legittimità di quest'ultima e la conseguente validità della delibera impugnata, che ne costituiva semplice esecuzione. Il tribunale, tuttavia, aveva ritenuto nulle sia la disposizione regolamentare sia l'impugnata deliberazione.


Di qui l'appello interposto dall'amministratore del condominio, il quale era stato viceversa accolto dai giudici di secondo grado, i quali avevano affermato il principio secondo cui la disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., la quale impone all'acquirente la solidarietà nel pagamento delle obbligazioni condominiali limitatamente a quelle maturate nella gestione annuale in corso e in quella precedente rispetto alla data del trasferimento di proprietà, avrebbe potuto essere derogata, a certe condizioni, da un regolamento condominiale di natura contrattuale. L'art. 72 disp. att. c.e. prevede infatti la non derogabilità, da parte del regolamento, delle

disposizioni contenute negli artt. 63,66,67 e 69 delle medesime disposizioni di attuazione. Tuttavia, secondo la Corte di appello di Torino, detta inderogabilità avrebbe dovuto essere interpretata in maniera meno restrittiva. Secondo i giudici, infatti, detta disposizione avrebbe avuto la finalità di evitare che un regolamento condominiale potesse escludere l'accollo al condomino acquirente dei debiti lasciati dal venditore

nei limiti previsti dall'art. 63 disp. att. c.c.. In altre parole scopo della norma sarebbe stato quello di blindare la solidarietà del nuovo acquirente per le obbligazioni condominiali maturate nella gestione annuale in corso e in quella precedente, garanzia che nemmeno un regolamento di natura contrattuale avrebbe potuto far venir meno. Al contrario la normativa in questione sarebbe stata derogabile laddove la

disposizione regolamentare avesse voluto ampliare detta garanzia e prevedere un accollo integrale al nuovo proprietario dei debiti accumulati dal precedente condomino, quindi anche oltre quelli maturati nel biennio. Detta ricostruzione interpretativa, secondo la Corte di appello, sarebbe derivata dalla natura cosiddetta propter rem dei predetti debiti, essendo

continua a pag. 2.



# Niente deroghe in regolamento

segue da pag. 27

gli stessi relativi a spese oggettivamente connaturate al bene immobile di proprietà esclusiva al cui servizio sono poste le parti comuni, a pre-scindere dai mutamenti soggettivi derivati dai relativi trasferimenti di proprietà. La decisione dei giudici di appello torinesi, evidentemente, non aveva però convinto il condomino acquirente, il quale si era infatti affrettato a impugnare la sentenza di-nanzi alla Suprema corte.

La decisione della Cassazione. I giudici di legittimità hanno quindi dovuto valutare la correttezza dell'opzione interpretativa avallata dalla Corte di appello di Torino e in base alla quale il limite temporale fissato dall'art. 63 disp. att. c.c. per il paga-mento dei contributi condominiali pregressi da parte del condomino subentrante a precedente condonino moroso costituirebbe, per usare le parole della Cassazione, un limite inderogabile, ma soltanto nel limite minimo e non anche in quello massimo. Quindi, come detto, nella specie si trattava di stabilire se la deroga al contenuto della predetta disposizione potesse essere operata con un regolamento contrattuale per le morosità condominiali arretrate anche oltre il biennio precedente all'acquisto dell'unità immobiliare sita

in condominio.

La riferita lettura combinata degli articoli 63 e 72 del-le disposizioni di attuazione del codice civile è stata però cassata dalla Suprema corte per due ordini di motivi. In primo luogo la seconda se-zione civile della Cassazione ha evidenziato l'originaria estraneità dell'acquirente alla volontà contrattuale espressa nel regolamento condominiale a cui il medesi-mo, stando all'interpretazione avallata dai giudici di ap-pello, dovrebbe soggiacere nel rimanere vincolato alle spese condominiali pregresse anche oltre il predetto biennio. A questo proposito i giudici di legittimità hanno evidenziato come una tale lettura delle predette disposizioni di legge alimenterebbe una indubbia condizione di incertezza sui tontizione di interezza sui limiti della responsabilità solidale del nuovo acquiren-te per i debiti condominiali pregressi, che si tradurrebbe a sua volta in un possibile ostacolo alla circolazione dei beni immobili.

In secondo hiogo, in maniera sicuramente più decisiva, la Suprema corte ha evidenziato come il ragionamento seguito nella specie dai giu-dici di merito poggiasse su un errato assunto di diritto. La Corte di appello di Torino, infatti, aveva ritenuto che il regolamento condominiale di natura contrattuale potesse

derogare, nei termini già visti, all'art. 63 disp. att. c.c. per via della ritenuta natura propter rem dei debiti maturati, in quanto connessi a obbligazioni correlate all'utilizzo dei beni e dei servizi comuni. Questa conclusione, tuttavia, è stata ritenuta erronea dai giudici di legittimità, in quanto, si legge nella sentenza in questione, «univocamente esclusa dal-

la giurisprudenza di questa Corte». A questo proposito è stato quindi richiamato il precedente di cui alla sentenza n. 2979 del 27/02/2012 con la quale la medesima sezione della Suprema corte aveva stabilito che la responsabi-lità solidale dell'acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamen-to dei contributi dovuti al condominio dal venditore è

limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63 disp att. c.c. e non già l'art. 1104 c.c., norma dettata in materia di comunione e la quale prevede che il cessionario del prevede che il cessionario del partecipante sia tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati. È questo perché, secondo quanto disposto dall'art. 1139 c.c., le norme

sulia comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di ap-posita disciplina. Nel caso in questione, quindi, secondo il ragionamento seguito dalla Suprema corte, il disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. rap-presenta disposizione specifica che preclude l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 1104 c.c..

-O Riproduzione riservata--



Comparto	Chase til Azioni	HAV	lehotek
lobal fectorology	PUA OSP USO	41,62 1 41,74 50,81,1	/04/2019 /04/2019 /04/2019
lealtheare Ottonfunk	es tue GBP USD		/04/2015 /04/2015 /04/2015
Felor by and Europe		25,50\18 15,55 12	/04/2019 /04/2019 /04/2019
- VS)	XESTA CUR Sissi A CBP Susin A USO	1025 15	/11/2013 /11/2017 /11/2013
2.0	len) EUR Ibsel 699 Ibsel 650	12,51 18 10,49 18	/11/2011 /11/2011 /11/2011

المالية المالية		e Dispisone od ride: 12 ROMA od Dorse n. 73
Cantagrica of an exception	Valori al	Euro
LIFE BILANCIATO	05/04/2019	6,020
FLIFE AZIONARKO	05/04/2015	5,150



helvetia	A
La tua Assicurazione s	izzera

Heivetla Vita S.p.A. Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sedie Legalo V. G. B. Cossinio, 2. I – 2013 Milano – 10. C. 5.5.1.1. Fin. C. 5.7.2.8. Fin. P. F. C. Horbstavita Special Continuous Milano – 10. C. 5.5.1.1. Fin. C. 5.7.2.8.3. Fin. P. F. C. Horbstavita Special Continuous Milano – 10. Fin. P. C. Novilla Socialo C. 6.7.6.9.1.001. k. – Num. 1. Setta, 400 Milano – 10. Fin. P. C. 5.0.1.5.0.1.001. Setta, 400 Milano – 10. Fin. P. C. 5.0.1.5.0.1.001. Setta, 400 Milano – 10. Fin. P. C. 5.0.1.5.0.1.001. Setta, 400 Milano – 10. Fin. P. C. 5.0.1.001. Setta, 400 Milano – 10. Fin. P. C.



### DANICACCICIIDATIONE

			BA	NCA5:	SICUE	RAZIONE	;			
				UNI	LUNK	ED				- 31
1/810ES10 760071	12.046	05/04/2019	UNIDE	SIO 160125	12,153	05/04/2019	UNIDESTO 760187	11.983	Z8/12/2018	
UNIDES10 760072	13.276	05/01/2019	UNIDE	\$10 760130	10,494	05/10/2018	DNIDESR) 760192	11.769	28/12/2018	
UNIDES10 760073	13.331	05/01/2019	UNIDE	SJ0 7u0140	11.781	05/01/2019	UNIDESIO 200193	12.272	28/12/2018	
UNIDESIO 260075	12,955	05/01/2019	UNIDE	510 7601 17	12.156	05/01/2019	ISSIDESIO 760201	11.462	28/12/2016	
UNIDESIO 760078	12,036	05/01/2019	UNIDE	340 760149	12.003	05/01/2019	UNIDESTO 760202	12,243		
DNIDESID 760080	12.830	05/01/2019	UNIDE	SID 760150	12.030	05/01/2019			28/12/2010	
PNIDES10 760082	12,448	05/04/2019	UNIDE	SIO 760156	10,050	05/01/2019	UNIDESTO 760203	13,191	X8112/2018	
UNIDESIO 760085	10.674	05/04/2019	UNIDE	SRI 7601.57	13,000	05/04/2019	UNIDESTO 760g05	10.818	28/12/2018	i
UNIDES10 260091	12.927	05/04/2019	UNIDE	SIO 760159	12,270	05/01/2019	UNIDESIO 760206	10,771	28/12/2018	ı
UNIDESID 760095	10.392	05/01/2019	UNIDE	SID 760167	15.234	05/01/2019	UNIDESTO (angle	12.766	28/12/2018	
UNIDESIO 760098	12.573	05/01/2019	DNIDE	SIO 760170	13,612	05/04/2019	UNIDES10 760216	11.235		,
15X1DESIO 760099	11,665	05/01/2019	UNIDE.	SID 760174	12,717	05404/2019			28/12/2016	
UNIDESIO 760102	11.042	05/04/2019	UNIDE	SIO 760179	12.082	05/04/2019	UNIDESTO 760229	11,704	28/12/2018	
UNIDES10 760101	11.367	05/01/2019	UNIDE	SIO 760103	11,760	05/04/2019	DNIDESIO 760235	9,915	28/12/2018	
UNIDES10 760105	10,360	05/01/2019	UNIDE	SIO 760105	11,402	20/12/2018	DNIDES10 760213	10.251	28/12/2018	
DNH05510 760109	1,669	05/01/2019	UNIDE	\$10 760136	11,264	23/12/2018	UNIDESIO 260258	9.657	28/12/2018	
			UNIT	LINKED	- FON	DIANTERNI				
AZZOAGLIO CONSERVA	tite		6381	28/12/2018	DAID	ESIO AZ INTERN	AZIONALE	16,736	23/12/2018	_
AZZOAGLIO DINAMICO			5.933	20/12/2018	OBBI	ETTIVO 0302021		9,766	20/12/2018	
AZZOACLIO EQUILIBR	X133		6,862	2012/2018	OBBI	ETHYO 05/2021		10,332	20/12/2018	
UNIDESIO PRODENTE			11,379	28/12/2018	tact	DIVIDEND		8.577	20/13/2018	

AZZOAGLIO CONSERVATIVO	6381	28/12/2018
AZZOAGLIO DINAMICO	5.933	20/12/2018
AZZOACLIO EQUILIBRATO	6,862	23/12/2018
UNIDESIO PRODENTE	(1,399	28/12/2018
UNIDESIO MODERATO	11.267	212/2018
UNIDESIO ACTIVO	12.582	2012/2018
PARIOESTO VIVACE	12.786	2012/2018
OBBLIGAZIONARIO MISTO	10.313	31712/2018
AZIONARIO EURO	3.611	20/12/2018
AZIONARIO GLOBALE	(238)	20/12/2018
BILANCIATO	11.970	20/12/2018
CONSERVATIVE	10.249	20/12/2018
BOND MIX	10,561	2:1/12/2018
RALANCED	11.787	28/12/2018
GLOBALEQUITY	14.694	20/12/2018
UNIDESIO OBBLIG, BREVE TERMINE	10.054	28/12/2018
UNIDESIO OBBLIG, MEDIO TERMINE	10.064	20/12/2013
DNIDESIO AZ, AREA EDRO	12,066	20/12/2018
SOCIO SI PARAGONI SI SI COSTI ANCIONI SI CONTROLLO SI CON	MPCLAS PROPERTY AND INC.	

DAIDISIO AZ INTERNAZIONALE	16.736	23/12/2018
OBBETTIVO 0302021	9,766	20/12/2018
OBBIE F11VO 05/2021	10,332	20/12/2018
(RCH DIVIDEND	8.577	20/13/2013
MEGATREND	8.610	29/12/2018
PICK 25	9,649	2/1/12/2018
FONDO OPPORTUNETA	9,201	28/12/2018
FUNDO STABILITA ARGA	9,460	28/12/2018
FONDO CRESCITA ANIMA	8.926	20/12/2018
PROGETTO STABILITA GLASSE A	9,700	20/12/2018
PROGRETO STABILITA GLASSE I	9,958	28/12/2018
PROCETTO ARMONIA CLASSE A	9,389	20/12/2018
PROGETTO ARMONIA CLASSE I	10,000	2012/2018
PROGETTO CRESCITA CLASSE A	9.221	20/12/2018
PROGRETO CRESCITA CLASSE I	10,000	20/12/2018
PROGETTO GENERAZIONE CLASSE A	10,000	28/12/2018
PROGETTO GENERAZIONE CLASSE (	10.000	20/12/2018
REVIDENTE - LINEE		

	FPA SOL	UZIONE P
JNEA 1 - PASCIA B	12.272	29/03/2019
JNEA 2	13,773	29/03/2019
INEA 2 - FASCIA A	14.156	29/03/2019
INEA 2 - PASCIA B	14,401	29/03/2019
INEA 3	14.219	29/03/2019
INEA 3 - FASCIA A	14.530	29/03/2019
INEA 3 - PASCIA B	15,832	29/03/2019

INDEX EuroGreseka 2014	100.174 19/12/201
LINEA E	11.975 20/03/201
LINEA I - FASCIA A	12.477 29/03/201

#### CANALI TRADIZIONALI

www.helvetia.it

AUTIVO SREGIFI	¢o .	
HERV ELLY ÖRVÜLIRIYLE	100,350	19/12/2018
HELVETTA THESAURA - Ed. 04-2013	137,345	19/12/2018
HELVETTA THESAURA - Ed. 04-2014	98,193	19/12/2018
FPA HELVETIA DOMAN	VL- LINI	12
LINEA GARANTIFA	12,200	31/01/2019
LINEA BILANGIATO	18.571	31/01/2019
LINEA OBBLIGAZIONABIO	12.816	31/01/2019
LINEA AZIONARIO	10.022	31401/2019
PIP HELVETIA ARQUA- FO	INDI IN	TEIGNI
HELVETTA MHATIMANAGER FLESSIBILE	12.140	27/12/2010
HELVETIA MULTIMANACER EQUITY	13.120	27/12/2019
INDEX GINKE	)	6.5
DELMETTA EUROGRESCUA	96,581	19/12/2018

PPA PREVISUR	E - LINEE	
COMPARIO GRESCITA	15.68	30/11/2018
COMPARTO DINAMIGA	14.74	30/11/2018
COMPARTO GARANZIA	15.99	30/11/2016
UNIT EINKED - FO	NDI INTERI	VI IV
HEDNETIA WORLD EQUITY	163,640	27/12/2018
HELMETIA BUBUPE BALANCED	210,970	27/12/2018
DEINEMA WORLD BOND	245.130	27/12/2018
HEINETIA GLOBAL BALANCED	171.489	27/12/2018
HEINETIA GLOBAL EQUITY	130,000	27/12/2018
FONDO CONSERVATIVO	9,586	29/12/2018
FONDO SVILTOPO	9,160	28/12/2018
FONDO OPPORTUNITA	9,201	28/12/2018
UNIBOND	9.706	291273116
PRUTTALIA	8.141	28/12/2018
PATINUM DIVERSIFICAZIONE GLOBALE	9,200	28/12/2018